



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

Prot. 2235
22.04.00/3

Roma - 8 FEB. 2008
Circolare n. 27

A tutte le Direzioni generali
Loro sedi

A tutte le Direzioni regionali
Loro sedi

A tutti gli Uffici ed Istituti centrali
e periferici
Loro sedi

Ufficio centrale del bilancio presso
il Ministero per i beni e le attività
culturali
Via di S. Michele 22
00153 Roma

Oggetto: Legge finanziaria 2008 – Misure per il contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili.

e, p.c. Ufficio di Gabinetto
Sede
e, p.c. Ufficio Legislativo
Sede

Si porta a conoscenza delle SS.LL che la L. 24-12-2007 n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, all’art. 2, prevede misure per il contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche.
In particolare:

Auto di servizio - comma 588:

a decorrere dall’anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio non può superare i 1.600 centimetri cubici.

Corrispondenza postale - comma 589:

il mancato adeguamento alle disposizioni dettate dall’art. 47 del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni) nonché alle disposizioni in materia di posta elettronica certificata, qualora verificato dal CNIPA in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, viene sanzionato con la riduzione, .



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

Prot.

Roma

nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziato nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

Utilizzo di servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) - comma 591:
a decorrere dal 1° gennaio 2008, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP, nei limiti di cui all'art. 1 comma 449 Finanziaria 2007, secondo il quale è possibile ricorrere a tali convenzioni ovvero utilizzarne i parametri prezzo qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
Il mancato adeguamento comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziato nell'anno in corso per spese di telefonia

Riduzione lineare delle dotazioni di bilancio dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche - comma 593:
le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Piani triennali per contenere le spese di funzionamento - commi 594 - 595 - 597 - 598:
per contenere le spese di funzionamento, le pubbliche amministrazioni adottano piani triennali, dei quali è prevista la pubblicazione i siti internet, per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente in merito alla realizzazione delle misure di razionalizzazione.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

Prot.

Roma

Normativa in materia di diritti reali vantati dalle pubbliche amministrazioni - comma 599:
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

Le SS.LL. sono tenute ad attivarsi per l'attuazione delle indicate misure per il contenimento dei costi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Proietti